

Trasferimento dei beni con mission definita

L'ISTITUTO GOVERNATO DA NORME ESTERE

PAGINA A CURA DI

Angelo Busani

■ Lafase del pionierismo è ormai alle spalle e oggi si può sostenere che il **trust** fa stabilmente parte degli strumenti quotidiani di un buon numero di professionisti italiani. Perché, nonostante l'obbligo appoggiato a una legge straniera (non essendovene ancora una italiana: si veda l'articolo sotto) l'utilizzo di questo istituto si sta ampliando? E, domanda subito successiva, non c'è il rischio che chi ricorre al trust tenti di eludere le leggi, soprattutto quelle fiscali?

Prima di tutto si può rispondere spiegando in sintesi che cosa è il trust: è la situazione giuridica che si verifica in ogni caso in cui un soggetto (*settlor*) trasferisce la proprietà di determinati suoi beni a un altro soggetto (*trustee*) affinché questi **raggiunga un certo scopo** – indicato dal disponente – mediante lo svolgimento di **un'attività, giuridica o materiale, relativa ai beni affidatigli** (immobili, partecipazioni, denaro, strumenti finanziari).

I casi concreti sono innumerevoli: per questo motivo, il trust è utile non solo per risolvere proble-

mi personali o familiari, ma anche quelli d'impresa: ad esempio, anzitutto, per cercare di organizzare un efficiente passaggio generazionale dell'azienda o del patrimonio dell'imprenditore o per impedire che l'azienda di famiglia finisca sotto il controllo di un figlio non adatto o per gestire patti di sindacato, quelli istituiti a garanzia di pagamenti o di cauzioni oppure finalizzati a supportare il buon esito di procedure concorsuali e così via.

I casi «patologici»

Restano, è vero, i casi «patologici»: ad esempio, c'è chi ancora cerca di utilizzare il trust come un sofisticato escamotage per dribblare le regole ereditarie o per sfuggire ai creditori, il fisco in primis. Soprattutto nei casi di «posizionamento» del trust all'estero in stati a fiscalità privilegiata. Ma queste operazioni sono sempre più nel mirino del fisco e delle autorità di vigilanza e non vengono certo sponsorizzate da consulenti seri e professionali.

L'altra essenziale avvertenza è che, come già detto, il trust è fortemente caratterizzato dal fatto che il *trustee* diventa effettivo proprietario dei beni affidatigli dal disponente

LE NORME E LE SENTENZE

Principali disposizioni e sentenze sul trust

- Legge n. 364 del 16 ottobre 1989 di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (di fatto si applicano norme straniere non esistenti in Italia norme specifiche per la costituzione del trust)
- Articolo 6 legge 22 giugno 2016, n. 112 (assistenza in favore delle persone con disabilità grave)
- Corte di cassazione, sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016
- Corte di cassazione, sentenza n. 5322 del 18 marzo 2015
- Corte di cassazione, sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016
- Corte di cassazione, sentenza n. 3886 del 25 febbraio 2015
- Corte di cassazione, sentenza n. 3735 del 24 febbraio 2015
- Corte di cassazione, sentenza n. 3737 del 24 febbraio 2015

te e deve attuare il programma che il disponente gli ha indicato. Da ciò deriva che non può aversi un trust se sono stabilite regole che permettano al disponente di smontare la struttura a suo piacimento oppure se egli conserva i beni del trust unitamente a poteri tali da ridurre il *trustee* al ruolo di mero esecutore materiale o di prestatore.

Soggetti indipendenti

Anche la qualità del *trustee* non è irrilevante perché, se in alcuni casi è normale che sia uno stretto familiare del disponente o dei beneficiari, in molti casi la «tenuta» del trust è fortemente correlata all'indipendenza del *trustee* rispetto agli altri soggetti del trust e dal fatto che abbia caratteristiche di soggetto professionale, dotato di autonomia di giudizio. In altri termini, dalla non indipendenza del *trustee* o dalla invasività del disponente potrebbe derivare che è stato istituito non un trust ma un semplice rapporto di mandato: con la conseguenza che i beni del trust, seppur intestati al *trustee*, ancora in effetti appartengono al disponente.